



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Il Capo Dipartimento*

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO-SCAFATI  
Prot. 0004111 del 21/12/2021  
(Entrata)

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
delle istituzioni scolastiche  
del sistema nazionale di istruzione

e, p.c.  
Ai Direttori generali e Dirigenti titolari  
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  
della Provincia di Trento  
Al Sovrintendente scolastico  
per la Regione Valle d'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali  
area e comparto istruzione e ricerca

Oggetto: Obbligo vaccinale del personale scolastico – Specifica.

A specifica delle indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Stefano Versari